

Legge regionale 14 agosto 1987 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

**Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia.**

**Art. 28**

*Fondo di garanzia per lo sviluppo dei traffici internazionali*

1. Il contributo regionale previsto dall' articolo 21 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, per l' istituzione del << Fondo garanzia fidi all' esportazione >> viene finalizzato anche all' incremento dei traffici internazionali attraverso i porti regionali.

2. Il Consorzio Friulgiulia - beneficiario del contributo - provvederà a predisporre le norme regolamentari che consentano interventi finalizzati:

a) all' anticipazione semestrale dei noli marittimi e terrestri nonché delle spese portuali ed accessorie relative ai trasporti internazionali che interessino i porti regionali e siano pagati nel Friuli - Venezia Giulia;

b) alla riduzione del 50% degli interessi previsti dalle convenzioni per l' attuazione del servizio del Fondo garanzia fidi.

3. Le garanzie ed i finanziamenti saranno concessi a soggetti economici residenti nella regione Friuli Venezia Giulia.